

Piano Regolatore Portuale

- 27.04.58.** Con D.M. n. 2478 si approva il Piano Regolatore del Porto di Napoli (P.R.P.).
- 19.12.00.** Il comitato portuale, con delibera n. 77, adotta il nuovo P.R.P.
- 26.07.02.** Dopo aver ottenuto l'intesa preliminare con il Comune di Napoli (delibera di C.C. n. 261), si trasmette il P.R.P. al Consiglio Superiore LL.PP.
- 29.10.04.** Il Consiglio Superiore LL.PP., con voto n. 203, esprime parere favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni.
- 23.10.08.** Il comitato portuale, con delibera n. 58, autorizza l'invio del P.R.P. al Comune di Napoli al fine del perfezionamento dell'Intesa definitiva.
- 18.09.06.** Con D.M. del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti l'ambito portuale di Castellamare di Stabia rientra nella giurisdizione dell'Autorità portuale di Napoli.
- 28.07.11.** Il comitato portuale, con delibera n. 30, interrompe il procedimento e ridefinisce la pianificazione del Porto di Napoli: approva le "Linee d'indirizzo per la promozione e la programmazione di misure urgenti allo sviluppo sostenibile del Porto di Napoli".
- 06.03.12.** Il comitato portuale, con delibera n. 11, modifica il P.R.P. al fine di recepire le "Linee di indirizzo" nonché le ulteriori opere previste dal "Grande progetto Logistica e porti, sistema integrato portuale di Napoli".
- 12.07.12.** Il comitato portuale, con delibera n. 18, approva una nuova stesura del P.R.P. denominata "Revisione giugno 2012", trasmessa al Comune di Napoli al fine del raggiungimento dell'Intesa (ex art. 5 L. 84/94).
- 03.08.12.** Il Comune di Napoli, con delibera di C.C. n. 33, esprime l'intesa con emendamenti e prescrizioni.
- 28.09.12.** Il comitato Portuale, con delibera n. 20, adotta una prima versione del P.R.P.
- 24.01.13.** Il comitato portuale, con delibera n. 1, recepisce le prescrizioni del Comune di Napoli.
- 22.03.13.** Il Consiglio Superiore LL.PP., con voto n. 63, restituisce il P.R.P. all'Autorità portuale, avendo riscontrato carenze su aspetti pianificatori ⁽¹⁾ e procedurali ⁽²⁾.

⁽¹⁾ "... La mancata adeguata definizione delle ipotesi di realizzazione e gestione dell'impianto di carico a servizio dei prodotti petroliferi non consente di valutare la sua fattibilità, sostenibilità e sicurezza (della navigazione e antincendio) e pertanto non consente di valutare la fattibilità dell'insieme delle scelte operate nel Piano ...";

⁽²⁾ "... La proposta di piano è pervenuta priva del Rapporto ambientale che costituisce parte integrante del piano e ne accompagna l'intero processo di elaborazione e di approvazione (art. 13, comma 3, D. Lgs. 152/2006) ...". "... La documentazione esaminata non appare particolarmente approfondita in tema di protezione ambientale, della sicurezza e salute pubblica ... La delocalizzazione e ricollocazione delle funzioni di approvvigionamento di prodotti petroliferi è stata prospettata senza alcuna menzione delle soluzioni tecniche delineate...nulla viene riferito sui tempi e modalità occorrenti ... L'Assemblea esprime perplessità sull'art. 7 "flessibilità delle NTA" che deve essere stralciato, in quanto non risultano disposizioni normative a livello nazionale/regionale sulla base delle quali si possa ritenere che rientri nelle competenze dell'Autorità Portuale stabilire quando si è in presenza o meno di una variante o di adeguamenti tecnici funzionali al P.R.P. ... Gli aspetti economici e finanziari, data la loro significatività nella pianificazione portuale, avrebbero dovuto essere trattati e sviluppati...in un contesto di risorse economiche limitate ...".